

TRIBUNALE DI PESCARA



Ufficio di Presidenza

□ *via Antonio Lo Feudo, n. 1 – 65129 Pescara* – □ *085/4532211* □ *085/4532212*

□ *tribunale.pescara@giustizia.it; prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it*

***//SEZIONE CIVILE //
SETTORE FALLIMENTI ED ESECUZIONI
UFFICIO ESECUZIONI***

Ai Signori Custodi e Professionisti delegati

Alle società gestori delle vendite telematiche:
- Astegiudiziarie Inlinea s.p.a.

Agli ordini professionali:
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara
- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara
- Ordine degli Ingegneri di Pescara
- Ordine degli Architetti di Pescara
- Ordine dei Geometri di Pescara
- Ordine degli Agronomi di Pescara

Oggetto: Provvedimento assunto dai GG.EE. in seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'ultima proroga dell'art. 54 ter L. 27/2020

I sottoscritti Giudici dell'Esecuzione del Tribunale di Pescara, di concerto con il Presidente del Tribunale,

letto l'art. 54 *ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a norma del quale: «è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui

all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore», modificato e prorogato nel termine d'efficacia al 31 dicembre 2020 dall'art. 4, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e ulteriormente prorogato nel termine d'efficacia al 30 giugno 2021 dall'art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del decreto legge 31/12/2020, n. 183 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 22 giugno 2021;

considerato che con provvedimento P.P. n. 17 del 05/06/2020 il Presidente del Tribunale, di concerto con i Giudici dell'Esecuzione, ha ritenuto che:

Sia in caso di istanza di parte, che di segnalazione dell'Ausiliario, il G.E., nel dare atto dell'assoggettamento dell'esecuzione alla sospensione *ex lege* e fatti salvi gli esiti di eventuali reclami *ex art. 591 ter c.p.c.*, è facultato a provvedere *ex ante* in ordine alla riattivazione del processo esecutivo alla scadenza del periodo di sospensione previsto; e pertanto può:

a) fissare la nuova udienza di comparizione delle parti per una data successiva al 30 ottobre 2020, laddove nel semestre di sospensione *ex lege* sia già fissata dinanzi a sé udienza vuoi del procedimento esecutivo principale, vuoi dell'eventuale sub-procedimento di opposizione/reclamo;

b) disporre che l'attività esecutiva *extra* udienza in corso alla data del 30 aprile 2020 (stima, vendita) riprenda a partire dalla cessazione della sospensione *ex lege*, ossia dal 31 ottobre 2020.

rilevato che per effetto della suddetta disposizione, avente portata generale, nelle procedure esecutive immobiliari rientranti nell'ambito della sospensione *ex lege* di cui all'art. 54 *ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, non si è provveduto a modificare lo stato del fascicolo (da "attesa esito udienza" o "delega" a "sospeso"), avendo i GE provveduto a differire le udienze dei fascicoli interessati a data successiva al periodo di sospensioni ovvero a dare istruzione ai custodi, agli esperti estimatori e professionisti delegati di riprendere le proprie attività al termine del periodo di sospensione;

ritenuto, infatti, non necessaria una formale riassunzione del processo esecutivo sospeso ad opera dei creditori;

osservato, tuttavia, che per effetto della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, nelle procedure esecutive rientranti nella previsione dell'art. 54 *ter* della legge n. 27 del 24/04/2020, la sospensione *ex lege*, decorrente dal 30 aprile 2020, deve ritenersi cessata alla data del 31/12/2020;

ritenuto pertanto che per le procedure esecutive già delegate ai Professionisti prima dell'inizio del periodo di sospensione, la delega di 24 mesi debba intendersi prorogata di mesi 8 (corrispondente al periodo in cui le attività delegate sono rimaste legittimamente sospese);

dispongono

con riferimento ai procedimenti a ciascuno assegnati che:

- Non verranno adottati provvedimenti in ordine alle istanze di riassunzione;
- Restano ferme le udienze di rinvio già fissate;


- Per le procedure esecutive interessate dalla sospensione di cui all'art. 54 ter cit, ove non sia stata ancora depositata la relazione peritale, gli esperti stimatori riprendano senza indugio, con l'ausilio dei custodi, le attività di stima;
- Per le procedure esecutive interessate dalla sospensione di cui all'art. 54 ter cit., i professionisti delegati riprendano senza indugio l'attività esecutiva *extra* udienza in corso alla data del 30 aprile 2020 (vendita), provvedendo a segnalare ai GE l'eventuale imminenza della scadenza della delega tenuto conto del periodo di proroga indicato.
- Per i fascicoli per i quali non è stata ancora fissata l'udienza *ex art.* 569 c.p.c. si provvederà alla fissazione secondo l'ordine di iscrizione, tenuto conto del carico d'udienza.

Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incombeni loro assegnati.

Alla Cancelleria per la comunicazione agli indirizzi sopra indicati e per l'inserimento della presente circolare sul sito del Tribunale di Pescara, unitamente al provvedimento P.P. n. 17 del 05/06/2020, e all'affissione presso i locali della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari.

Pescara, 2 Luglio 2021

Il Presidente del Tribunale
Dott. Angelo Mariano Bozza


Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Domenica Capezzeria

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa L. Tiziana Manganella

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Federica Colantonio